



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Maggio 2026

---

## **Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2026 dell'ordinanza del DATEC sulla garan- zia di origine per combustibili e carburanti**

---

Indice

1. Punti essenziali del progetto .....1

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni.....1

3. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società .....1

4. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera e rapporto con il diritto europeo .....1

5. Commento ai singoli articoli .....1

## **1. Punti essenziali del progetto**

Nel quadro dell'esecuzione è emerso che le disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2025 relative al sistema delle garanzie di origine per combustibili e carburanti non consentono di distinguere in modo chiaro tra l'importazione di combustibili e carburanti corredati dalle garanzie di origine corrispondenti e la sola importazione di garanzie di origine per gas rinnovabili. Per ovviare a tale situazione, si procede all'adeguamento dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia (OEn; RS 730.01) e dell'ordinanza del 20 novembre 2024 sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti (OGOCC; RS 730.010.2).

## **2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni**

Le modifiche non hanno alcuna ripercussione finanziaria, a livello di personale né di altro tipo su Confederazione, Cantoni e Comuni.

## **3. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società**

Le modifiche all'ordinanza non hanno alcuna ripercussione su economia, ambiente e società.

## **4. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera e rapporto con il diritto europeo**

Il progetto di revisione non contiene disposizioni incompatibili con gli impegni internazionali attuali della Svizzera, compresi quelli derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE.

## **5. Commento ai singoli articoli**

*Art. 1 cpv. 1 lett. f*

Il termine «certificato di origine» viene chiarito in conformità con le modifiche all'articolo 4b OEn.

*Art. 8 cpv. 1 lett. c, 3 e 4*

Al capoverso 1 lettera c e al capoverso 3 sono stati adeguati i termini utilizzati. Le garanzie di origine estere per gas rinnovabili sono certificati che si basano sullo Standard europeo di certificazione energetica della «Association of Issuing Bodies». Il termine «certificati di origine esteri per gas rinnovabili» si riferisce a certificati emessi da un registro nazionale o negoziati attraverso lo «European Renewable Gas Registry». I requisiti per gli altri certificati esteri per i gas rinnovabili, ovvero le prova di sostenibilità (Proof of Sustainability), sono ora disciplinati esplicitamente dal capoverso 4.

Nel quadro dell'esecuzione è emerso che le disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2025 relative al sistema delle garanzie di origine non consentono di distinguere in modo chiaro tra l'importazione di combustibili e carburanti corredati dalle garanzie di origine corrispondenti e la sola importazione di garanzie di origine per gas rinnovabili. Per ovviare a tale situazione si procede a un adeguamento dell'OEn e dell'OGOCC. L'articolo 8 OGOCC disciplina esclusivamente i casi di importazioni di garanzie di origine

o di altri certificati esteri non collegati a importazioni fisiche di combustibili e carburanti. Si tratta di certificati per il gas rinnovabile estero trasportato in condotta. In caso di importazione fisica (ad es. idrogeno in un container), si applicano gli articoli 5 e 6 OGOCC. Pertanto al capoverso 4 si precisa il termine «importatore». Si tratta di un importatore di una garanzia di origine estera per gas rinnovabili, di un certificato di origine estero per gas rinnovabili o di un altro certificato estero per gas rinnovabili (cfr. art. 4 b cpv. 5 OEn).

*Art. 10 cpv. 2*

A seguito di discussioni interne alla Confederazione avvenute nell'ambito della revisione di varie ordinanze sotto la responsabilità dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e visti i pareri espressi durante la consultazione concernente questa ordinanza, si è deciso di rinunciare per tutte le sostanze fiscalmente rilevanti alla certificazione annuale rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato. In tale ambito sono infatti sufficienti le procedure di controllo dell'UDSC. Per le sostanze fiscalmente non rilevanti è prevista una procedura che comporta un onere paragonabile a quello necessario per le altre sostanze. Tuttavia, viene indicato esplicitamente che l'autorità di esecuzione può richiedere ai produttori tutte le informazioni e i rapporti necessari a tale scopo.